SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 giugno 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2018, n. **70**.

Regolamento recante attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto l'articolo 126-*vicies semel*, comma 1, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonché il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base è destinato;

Visto l'articolo 126-*vicies bis*, comma 2, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è stabilito quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria;

Visto l'articolo 126-*vicies quater* del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese, nonché definite le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi dei citati articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis*, 126-*vicies quater* del testo unico bancario;

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018;

ADOTTA
il presente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera *f)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) conto di pagamento: il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera *g)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

Caratteristiche del conto di base

1. Il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

Art. 3.

Spese applicabili

1. L'importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, nel numero stabilito nell'allegato A.

2. Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi.

Art. 4.

Fasce socialmente svantaggiate

1. Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00. È fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3.

2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE è inferiore all'importo di cui al comma 1.

3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.

5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese né l'imposta di bollo.

6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 5.

Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000

1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. È fatta salva la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore, fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.

2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito dal comma 1.

3. I titolari del conto di base di cui al comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.

4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 3 o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito nel comma 1 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 856

ALLEGATO *A*

(di cui agli articoli 2 e 3)

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del «Conto di base»	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti	-
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12
Operazioni di addebito diretto SEPA	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione)	36

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

ALLEGATO *B*

(di cui all'articolo 5)

Tipologie di servizi offerti ai soggetti di cui all'articolo 5	Numero di operazioni annue
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	6
Operazioni di addebito diretto SEPA	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito pensione)	Illimitate
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e versamenti assegni	6
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 126-*vicies semel* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 126-*vicies semel (Caratteristiche del conto di base)*. — 1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto individua, per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base è destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati nell'allegato A, nonché le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di credito né sconfinamenti.

2. Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore.

3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre, l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica l'art. 126-*vicies bis*. In ogni caso, il conto di base non può prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore può effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.

4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 126-*vicies bis* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 126-*vicies bis (Spese applicabili)*. — 1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell'art. 126-*vicies semel*, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

3. Il costo delle operazioni in numero superiore non è in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 126-*vicies quater* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 126-*vicies quater (Conti di base per particolari categorie di consumatori)*. — Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.».

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 126-*decies* del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 126-*decies (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)*. — 1.-2. (*Omissis*).

3. Ai fini del presente capo, l'espressione:

a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'art. 2, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine;

c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie individuate ai sensi dell'art. 126-*vicies semel*, comma 1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del medesimo articolo;

d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 126-*vicies semel*, comma 1, che il consumatore può richiedere sul conto di base. Si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e dall'art. 121, comma 1, lettera *i)*;

e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE):

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "consumatore": la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

b) "servizi di pagamento": le attività come definite dall'art. 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b-*bis*) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

b-*ter*) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;

c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

c-*bis*) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;

c-*ter*) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;

c-*quater*) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo;

d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;

f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;

g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;

g-*bis*) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;

h) "utente di servizi di pagamento" o "utente": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;

i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;

l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;

m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lettera h-*ter*), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;

o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;

o-*bis*) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;

p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;

q) "autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;

q-*bis*) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

q-*ter*) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;

q-*quater*) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;

r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente del servizio di pagamento;

s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;

t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 104, lettera *a)* della direttiva 2015/2366/UE;

u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;

v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;

[z) "area unica dei pagamenti in euro": l'insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo regole e standard definiti in appositi documenti;]

aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici;

cc) "ABE": indica l'Autorità Bancaria Europea.

(*Omissis*).».

Note all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 28 della tabella allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti):

«Art. 7 *(Comunicazioni all'anagrafe tributaria)*. — Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-*bis*) e *g)* del primo comma dell'art. 6.

A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno emesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-*ter*) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera *f)* dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Diretto-

re dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 371-*bis* del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

18G00094

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2018.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Scafati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dottoressa Gerardina Basilicata, dal viceprefetto dottoressa Maria De Angelis e dal dirigente Area I dottor Augusto Polito;

Visto il proprio decreto, in data 12 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018, con il quale il dottor Giorgio Manari, prefetto a riposo, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dottoressa Gerardina Basilicata;

Visto l'ulteriore decreto, in data 9 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2018, con il quale la dottoressa Rosanna Sergio, viceprefetto ed il dottor Vincenzo Greco, dirigente di II fascia Area I sono stati nominati componenti della commissione straordinaria, in sostituzione della dottoressa Maria De Angelis e del dottor Augusto Polito;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 2018;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 4 giugno 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1209

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Scafati (Salerno) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che, pur operando in un contesto ambientale connotato da forti criticità ed illegalità radicate nei diversi settori dell'amministrazione, ha perseguito l'obiettivo del risanamento dell'ente locale e del ripristino della credibilità istituzionale.

Come rilevato dal prefetto di Salerno, nella relazione in data 16 maggio 2018, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dell' 11 maggio 2018, con la partecipazione del procuratore generale della Repubblica, del procuratore distrettuale antimafia e del procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le iniziative promosse dall'organo di gestione commissariale sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza di gruppi camorristici organizzati i cui segnali di attività sono stati evidenziati nel corso della suddetta riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Uno dei primi interventi effettuati dalla commissione straordinaria ha interessato l'apparato burocratico dell'ente, in relazione al quale è stata disposta una diversa organizzazione assicurata anche attraverso il supporto di professionisti esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, assegnati a settori nevralgici per l'amministrazione quali quello delle opere pubbliche, dei servizi economico-finanziari, dell'area sicurezza e del personale.

La commissione ha avviato un articolato processo di riassetto amministrativo che ha interessato principalmente l'area finanziaria con la costituzione di un nuovo settore della fiscalità locale, riguardo al quale restano da perfezionare i necessari regolamenti mentre sta esaminando l'esternalizzazione del servizio riscossione tributi, adempimento ritenuto necessario per assicurare il risanamento finanziario dell'ente e per la lotta all'evasione fiscale.

La predetta attività di accertamento e riscossione, pur intrapresa fin dall'inizio della gestione straordinaria, necessita di un ulteriore lasso di tempo, funzionale per assicurare il riequilibrio economico dell'ente.

La commissione straordinaria, inoltre, preso atto della grave situazione finanziaria, ha avviato, parallelamente al recupero delle entrate, alcune procedure inerenti i debiti fuori bilancio e l'abbattimento delle anticipazioni di cassa effettuate dalla precedente amministrazione.

Sono attualmente in corso le selezioni per l'individuazione del responsabile del settore che sarà assunto avvalendosi delle procedure previste dall'art. 110 del T.U.O.E.L.

Un nuovo assetto organizzativo è stato disposto anche per il settore della polizia municipale con la nomina di un nuovo comandante, al quale è stato assegnato, prioritariamente, il compito di sviluppare un'efficiente sistema di controllo del territorio, anche mediante l'utilizzo di guardie ambientali.

Nel settore dei lavori pubblici viene segnalata l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari ricadenti in aree poste all'interno del centro urbano, iniziativa che ha consentito di intervenire efficacemente sulla rimozione degli impianti di cartellonistica dei servizi funerari. È attualmente in programmazione l'approvazione del secondo stralcio relativo agli impianti posizionati in aree sottoposte a vincoli ed esterne al centro civico.

In un'ottica dello sviluppo del territorio la commissione straordinaria ha avviato il piano integrato comunale di sostenibilità urbana, finanziato con fondi PON/FERS per circa 13 milioni di euro, con l'individuazione di appositi uffici di *staff* incaricati di assicurarne il perfezionamento.

Ulteriore priorità segnalata dall'organo di gestione straordinaria è la rielaborazione del progetto «polo scolastico» - attualmente oggetto di sequestro giudiziario a seguito di verifiche che ne avevano accertato la non conformità alla normativa di settore - con la conseguente attivazione, tramite il ricorso alla stazione unica appaltante, delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

È opportuno che tali progettualità vengano seguite dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, considerato che investono un settore notoriamente esposto - anche per la rilevanza dei sottesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel settore urbanistico è stata costituita una «*task force*» con l'obiettivo di monitorare e vigilare in ordine al corretto svolgimento delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi, molti dei quali realizzati da soggetti legati alla criminalità organizzata. Il proseguimento della gestione commissariale consentirà di consolidare l'iniziativa avviata, dimostrando come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la comunità locale.

La commissione straordinaria ha inoltre provveduto alla nomina di nuovi amministratori in seno alle società partecipate comunali in ordine alle quali erano emersi, in sede di accesso, elementi sintomatici di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Ha anche avviato le procedure per il recupero delle indennità di carica corrisposte illegittimamente ai componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio intercomunale.

È opportuno, pertanto, che dette attività vengano proseguite dallo stesso organo straordinario al fine di garantirne piena effettività e trasparenza.

Un'ulteriore iniziativa, attivata dalla commissione e volta al recupero della legalità, ha interessato la gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata: si tratta dell'utilizzo di un terreno, di rilevanti dimensioni, per il quale è in corso l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, di una cooperativa sociale che possa assicurarne il migliore utilizzo.

Infine, per quanto concerne la gestione delle risorse umane è stato costituito l'ufficio procedimenti disciplinari ed è in fase di ultimazione la ricostituzione del nucleo di valutazione, organo fondamentale per l'attivazione del sistema di misurazione e trasparenza della *performance*.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Scafati (Salerno), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 1° giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Canale d'Agordo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Canale d'Agordo (Belluno);

Considerato altresì che, in data 1° giugno 2018, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Rinaldo De Rocco.

Il citato amministratore, in data 1° giugno 2018, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canale d'Agordo (Belluno).

Roma, 7 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Bussi sul Tirino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2018, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luciano Giuseppe Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2018

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, composto dal sindaco e da sei consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Pescara, con provvedimento del 24 aprile 2018, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Pescara, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 22 maggio 2018, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bussi sul Tirino (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luciano Giuseppe Conti, in servizio presso la Prefettura di Chieti.

Roma, 7 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A04239

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 maggio 2018.

Indizione della «Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri indirizza ai ministeri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri;

Viste le linee programmatiche del Ministero della salute in materia di prevenzione, le quali prevedono un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, collettiva e individuale, universale e per categorie a rischio, che possa accompagnare il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso interventi volti a garantire lo sviluppo di condizioni che permettano di mantenere il livello di salute il più alto possibile;

Viste le note del 5 aprile 2018 prot. 1576, con la quale il Ministero della salute, Ufficio legislativo, ha richiesto l'istituzione della «Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare», da indire per il giorno 15 marzo di ogni anno;

Rilevato che il predetto Ministero ha rappresentato che tale iniziativa sia in linea con le politiche ministeriali di prevenzione e promozione della salute, in quanto occasione per far conoscere e discutere delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare;

Verificato che la data del 15 marzo non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di promuovere una giornata nazionale orientata all'informazione sui temi del comportamento alimentare nel quadro di una strategia volta a far conoscere e discutere le problematiche in merito ai disturbi allo stesso correlati;

Vista la relazione prot. n. 2631 dell'11 aprile 2018 Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 maggio 2018;

Sulla proposta del Ministro della salute;

ADOTTA
la seguente direttiva:

È indetta la «Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare» per il giorno 15 marzo di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrata alla Corte dei conti il 4 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1177

18A04218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Di-

partimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.999 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 11 aprile e 10 maggio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro 1,45%, avente godimento 15 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04296

DECRETO 12 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, sedicesima e diciassettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.999 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 marzo, 11 maggio, 9 giugno, 9 luglio e 9 settembre 2015, nonché 9 settembre 2016 e 9 marzo 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione dell'ottava *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, avente godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04297

DECRETO 12 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 maggio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.999 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 aprile e 10 maggio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05% con godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,05%, avente godimento 15 aprile 2018 e scadenza 15 aprile 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,05%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 ottobre 2018 e l'ultima il 15 aprile 2021.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,05% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04298

DECRETO 12 giugno 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048, ottava e nona *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà

attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro, al direttore della Direzione VI;

Vista la determinazione n. 42800 del 25 maggio 2018, con la quale il direttore della Direzione VI ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.999 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 7 giugno e 10 ottobre 2017, nonché 12 febbraio e 11 aprile 2018 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° marzo 2048. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona *tranche* dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalità indicate negli

articoli 10, 11, 12 e 13 del citato «decreto di massima», così come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 31383 del 16 aprile 2018.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosei giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2048 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A04299

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 2018.

Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore intesa n. 20 del 22 febbraio 2018, con la quale è stato concordato, per l'anno 2018, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2018, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna;

Visto che l'art. 7 della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5, in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunità montane.

Art. 2.

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (area certificati TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2018;

Art. 3.

Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale;

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 1° ottobre 2018.

Art. 5.

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già trasmessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.

4. È facoltà delle unioni di comuni e delle comunità montane che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2018

Il direttore centrale: VERDE

18A04293

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2018.

Riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina «Malattie infettive e tropicali» all'«Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria», in Negrar.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che riserva la possibilità ai policlinici, in cui insiste la prevalenza del corso formativo della facoltà di medicina e chirurgia, di essere riconosciuti per due discipline purché tra loro complementari e integrate e che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del richiamato decreto legislativo;

Vista la nota prot. n. 157857 del 15 aprile 2015, con la quale la Regione Veneto ha inoltrato, ai sensi dell'art. 14 del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, l'istanza di riconoscimento del carattere scientifico dell'Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria, per la disciplina di «malattie tropicali e medicina delle migrazioni», corredata della relativa documentazione, unitamente alla delibera di giunta regionale n. 386 del 31 marzo 2015, che attesta la coerenza del riconoscimento medesimo con la programmazione sanitaria regionale, nonché la nota del 23 novembre 2015, con la quale il suddetto Istituto ha trasmesso la documentazione aggiornata;

Vista la nota del 24 novembre 2016, con la quale la competente Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità ha comunicato all'Istituto e alla Regione interessata gli esiti dell'istruttoria svolta e, in particolare, le valutazioni rese dagli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro della salute 10 marzo 2016, nell'ambito della relazione concernente il sopralluogo presso il medesimo Istituto in data 26 maggio 2016;

Vista la nota del 5 dicembre 2017, con la quale la Regione Veneto ha concordato e auspicato che, in coerenza con il Piano sanitario regionale, considerata anche la politica di attenzione e di interesse alle malattie emergenti, la precisa denominazione della disciplina oggetto di riconoscimento sia quella di «Malattie infettive e tropicali»;

Vista la relazione effettuata dalla predetta Commissione di valutazione all'esito dell'ulteriore sopralluogo effettuato presso l'Istituto in data 10 gennaio 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 aprile 2018 (Rep. Atti 75/CSR);

Vista la nota del 21 maggio 2018 prot. n. 186134/2018, con la quale il Presidente della Regione del Veneto ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento dell'Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria di Negrar (VR) della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, per la disciplina «Malattie infettive e tropicali»;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto il carattere scientifico nella disciplina «Malattie infettive e tropicali» dell'Ospedale Classificato Sacro Cuore - Don Calabria della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Negrar (VR), via Don Angelo Sempreboni, 5.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 23 maggio 2018

Il Ministro: LORENZIN

18A04235

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame di Varzi, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salame di Varzi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee l. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Salame di Varzi»;

Visto il decreto del 20 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Salame di Varzi il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame di Varzi», rinnovato da ultimo con decreto 9 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 1 aprile 2015;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Parma Qualità con nota del 20 aprile 2018 (prot. Mipaaf n. 29900), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Salame di Varzi a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Salame di Varzi»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 20 gennaio 2009 e rinnovato da ultimo con decreto 9 marzo 2015 al Consorzio di tutela del Salame di Varzi con sede legale in Varzi, piazza Umberto I n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Salame di Varzi»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 20 gennaio 2009 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04245

DECRETO 29 maggio 2018.

Modifica al decreto 18 marzo 2015, con il quale al laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 18 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 89 del 17 aprile 2015 con il quale al laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 - località Fosci è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 25 maggio 2018 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 18 marzo 2015 per le quali il laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 - località Fosci, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità) - Free fatty acids (Acidity)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Esteri metilici degli acidi grassi: Acido Miristico (C14:0), Acido Palmitico (16:0), Acido Palmitoleico (C16:1), Acido Margarico (C17:0), Acido Margaroleico (C17:1), Acido Stearico (C18:0), Acido Oleico (C18:1), Acido Linoleico (C18:2), Acido Arachico (C20:0), Acido Linolenico (C18:3), Acido Eicosanoico (C20:1), Acido Beenico (C22:0), Acido Lignocerico (C24:0) - Methyl esters of fatty acids: Myristic acid (C14:0), Palmitic acid (C16:0), Palmitoleic acid (C16:1), Margaric acid (C17:0), Margaroleic acid (C17:1), Stearic acid (C18:0), Oleic acid (C18:1), Linoleic acid (C18:2), Arachidic acid (C20:0), Linolenic acid (C18:3), Eicosanoic acid (C20:1), Behenic acid (C22:0), Lignoceric acid (C24:0)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + allegato XB + Reg. UE 1883/2015 allegato IV
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto: K232, K268, K270, delta-K - Spectrophotometric investigation in the ultraviolet: K232, K268, K270, delta-K	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1883/2015 allegato III
Biofenoli - Biophenols	NGD C 89-2010, COI/T.20/Doc n. 29/2009
Indice di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato
Indice di rifrazione - Refractive index	UNI EN ISO 6320:2000, NGD C 31-1976
Saggio di Kreis - Kreis test	NGD C 56-1979
Tocoferoli: alfa-tocoferolo, beta-tocoferolo, gamma-tocoferolo, delta-tocoferolo, tocoferoli totali - Tocopherols: alfa-tocopherol, beta-tocopherol, gamma-tocopherol, delta-tocopherol, Total tocopherols	UNI EN ISO 9936:2016, UNI EN 12822:2014

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Isvea S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04247

DECRETO 29 maggio 2018.

Modifica al decreto 5 maggio 2015, con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 130 dell'8 giugno 2015 con il quale il laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 - Località Fosci è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 25 maggio 2018 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 febbraio 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove, Litio ed esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito è stato inserito il metodo previsto dal D.M. 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Isvea S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), via Basilicata 1-3 - Località Fosci, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acido D-Malico - D-Malic acid	OIV MA-AS313-12A R2009
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene), Lisozima (come allergene) - Casein (as allergen), Ovoalbumine (as allergen), Lysozyme (as allergen)	OIV MA-AS315-23 R2012
Carbossimetilcellulosa (CMC) - Carboxymethylcellulose	OIV MA-AS315-22 R2010
(CMC)	
Sovrapressione a 20°C - Overpressure at 20°C	OIV MA-AS314-02 R2003
Litio - Litihium	DM 12/03/1986 Met. XXX
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito - Microscopic examination, appearance of wine and of deposit	DM 12/03/1986 Met. II
3-Metossi-1,2-Propandiolo, Digliceroli ciclici - 3-Methoxy-1,2-propanediol, Cyclic diglycerols	OIV MA-AS315-15 R2007
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale - Total acidity Acidità volatile - Volatile acidity	OIV MA-AS313-01 R2015 Par 5.2 OIV MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico, Acido benzoico - Sorbic acid, Benzoic acid	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcool metilico (metanolo) - Methyl alcohol (Methanol)	OIV MA-AS312-03A R2015
Alluminio, Argento, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Litio, Nichel, Piombo - Aluminium, Arsenic, Cadmium, Cobalt, Lead, Lithium, Nickel, Silver	OIV MA-AS323-07 R2010
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04B R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale - Sulphur dioxide: free sulphur dioxide, total sulphur dioxide	OIV MA-AS323-04A R2012
Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio - Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium	OIV MA-AS322-13 R2013
Ceneri - Ashes	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri - Chlorides	OIV MA-AS321-02 R2009
Derivati cianici - Cyanide derivatives	OIV MA-AS315-06 R2009
Dietilenglicole (2-Idrossietil etere), Etilenglicole (1,2 Etandiolo), Propilenglicole (1,2 Propandiolo) - Diethylene glycol (2-Hydroxyethyl ether), Ethylene glycol (1,2-Ethanediol), Propylene glycol (1,2-Propanediol)	OIV MA-AS315-09 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti) - Malvidin diglucoside	OIV MA-AS315-03 R2009 Par. 2
Ferro - Iron	OIV MA-AS322-05A R2009
Piombo - Lead	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame - Copper	OIV MA-AS322-06 R2009
Residui di fitofarmaci: Abamectin, Acephate, Acetamiprid, Acetochlor, Aclonifen, Acrinathrin, Alachlor, Aldrin,	OIV MA-AS323-08 R2012

Alloxydim, Alphamethrin (alpha cypermethrin), Ametoctradin, Ametryn, Amisulbrom, Atrazine, Atrazine desethyl, Atrazine desisopropyl, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azocyclotin, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfluralin, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, Benzoylprop ethyl, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenox, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromophos ethyl, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butylate, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbophenothion, Carboxin, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chlorothalonil, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthal-dimethyl (DCPA), Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clomazone, Clothianidin, Coumaphos, Cyanazine, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Desmetryn, Dialfos, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin (Flufenzin), Diflubenzuron, Diflufenican, Dimepiperate, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Dinitramine, Diphenamid, Diphenylamine, Disulfoton, Ditalimfos, Dithianon, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, EPN, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprofos, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimpos, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenthion, Fenuron, Fenvalerate, Fipronil, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flubebendiamide, Flucycloxuron, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutriafol, Folpet, Folpet (sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet), Formetanate hydrochloride, Formothion, Furalaxyl, Gibberellic acid, Haloxyfop methyl, Heptachlor, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodofenphos, Iprodione, Iprovalicarb, Isofenphos, Isoproturon, Isoxaben, Isoxaflutole, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecarbam, Mecoprop, Mefempyr diethyl, Mepanipyrim,	

Meptyldinocap, Metalaxyl, Metazachlor, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Methoprotryne, Methoxychlor-p,p', Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Napropamide, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Permethrin II , Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon I, Phosphamidon II, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Procymidone, Profluralin, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Prothiofos, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Simazine, Simetryn, Spinetoram A, Spinetoram B, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulprofos, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebupirimfos (Phostebupirim), Tecnazene, Teflubenzuron, Tefluthrin, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiometon, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tiocarbazil, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Triazophos, Trichlorfon, Trichloronat, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Trifluralin, Triforine, Valifenalate, Vamidothion, Vinclozolin, Zeta-cypermethrin, Zoxamidee - Pesticide residues:Abamectin, Acephate, Acetamiprid, Acetochlor, Aclonifen, Acrinathrin, Alachlor, Aldrin, Alloxydim, Alphamethrin (alpha cypermethrin), Ametoctradin, Ametryn, Amisulbrom, Atrazine, Atrazine desethyl, Atrazine desisopropyl, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azocyclotin, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benfluralin, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, Benzoylprop ethyl, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenox, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid, Bromacil, Bromophos ethyl, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Butachlor, Butylate, Captafol, Captan, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran, Carbophenothion, Carboxin, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chlorothalonil, Chloroxuron, Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthal-dimethyl (DCPA), Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim,	

Clofentezine, Clomazone, Clothianidin, Coumaphos, Cyanazine, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Desmetryn, Dialfos, Diazinon, Dichlobenil, Dichlofenthion, Dichlofluanid, Dichlorvos, Diclobutrazol, Diclofop-methyl, Dicloran, Dicofol, Dieldrin, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin (Flufenzin), Diflubenzuron, Diflufenican, Dimepiperate, Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph, Diniconazole, Dinitramine, Diphenamid, Diphenylamine, Disulfoton, Ditalimfos, Dithianon, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, EPN, Esfenvalerate, Etaconazole, Ethalfluralin, Ethion, Ethirimol, Ethofumesate, Ethoprofos, Etofenprox, Etoxazole, Etridiazole, Etrimpos, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenthion, Fenuron, Fenvalerate, Fipronil, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flubebendiamide, Flucycloxuron, Flucythrinate, Fludioxonil, Flufenacet, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Fluquinconazole, Flusilazole, Flutriafol, Folpet, Folpet (sum of Folpet and Phtalimide expressed as Folpet), Formetanate hydrochloride, Formothion, Furalaxyl, Gibberellic acid, Haloxyfop methyl, Heptachlor, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iodofenphos, Iprodione, Iprovalicarb, Isofenphos, Isoproturon, Isoxaben, Isoxaflutole, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lenacil, Linuron, Lufenuron, Malaoxon, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecarbam, Mecoprop, Mefempyr diethyl, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Metazachlor, Methidathion, Methiocarb, Methomyl, Methoprotryne, Methoxychlor-p,p', Methoxyfenozide, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Metrafenone, Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monocrotophos, Monolinuron, Myclobutanil, Napropamide, Nitrofen, Nitrothal isopropyl, Nuarimol, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Paclobutrazol, Parathion, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Permethrin II , Phenthoate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon I, Phosphamidon II, Piperonyl butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl, Procymidone, Profluralin, Prometryn, Propachlor, Propamocarb, Propanil, Propargite, Propazine, Propetamphos, Propiconazole, Propisochlor, Propoxur, Propyzamide, Proquinazid, Prothiofos, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl,	

Pyrazophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Simazine, Simetryn, Spinetoram A, Spinetoram B, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesifen, Spirotetramat, Spiroxamine, Sulprofos, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Tebupirimfos (Phostebupirim), Tecnazene, Teflubenzuron, Tefluthrin, Terbufos, Terbumeton, Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos, Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiometon, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tiocarbazil, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Triazophos, Trichlorfon, Trichloronat, Trifloxystrobin, Triflumizole, Triflumuron, Trifluralin, Triforine, Valifenalate, Vamidothion, Vinclozolin, Zeta-cypermethrin, Zoxamide (LOQ 10µg/Kg)	
Zinco - Zinc	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio; Zuccheri (glucosio+fruttosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose; Sugars (glucose+fructose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength	OIV MA-AS312-01A R2016 Met. 4.B
Ammine biogene: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina - Biogenic amines: Histamine, Tyramine, Phenylethylamine, Putrescine, Cadaverine	OIV MA-AS315-18 R2009
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm - Chromatic characteristics: intensity and shade of color, absorbance at 420-520-620 nm	OIV MA-AS2-07B R2009
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe - Enumeration yeasts, Enumeration acetic bacteria, Enumeration lactic bacteria, Enumeration moulds	OIV-MA-AS4-01 R2010 (Escluso p.to 3 e 5.4)
Estratto non riduttore, Estratto ridotto - Non-reducing extract, Reducing extract	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a 20°C - Density at 20°C, Specific gravity at 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH - pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Solfati - Sulphates	OIV MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale - Effective alcoholic strength, Potential alcoholic strength,	OIV MA-AS312-01A R2016 met 4.B + OIV MA-AS311-03 R2016
Total alcoholic strength	
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo; Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio); Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio - Sugars: Fructose, Glucose, Saccharose, Glycerol; Total sugars (glucose+fructose+saccharose), Reducing sugars (glucose+fructose), Glucose+Fructose	OIV MA-AS311-03 R2016
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength	OIV MA-AS310A R2016 Met. 4.B

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 marzo 2019 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Isvea S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04248

DECRETO 29 maggio 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano»;

Visto il regolamento (CE) n. 1017 della Commissione del 30 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 227 del 31 agosto 2007 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano»;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano» e da ultimo rinnovato con decreto ministeriale del 6 febbraio 2017 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2017);

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e successive modificazioni ed integrazioni in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2018 con il quale è stato sospeso al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP l'incarico conferito con il citato decreto ministeriale 20 settembre 2013 fino alla trasmissione dello statuto modificato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 2016, n 154;

Visto che il Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 8 maggio 2018, prot. Mipaaf n. 34074 del 9 maggio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP nella nuova versione registrata a San Severo in data 27 aprile 2018, al numero di repertorio 12.24.947 e al numero di raccolta 12.880, con atto a firma del notaio Carla D'Addetta,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP registrato a San Severo in data 27 aprile 2018, al numero di repertorio 12.24.947 e al numero di raccolta 12.880, con atto a firma del notaio Carla D'Addetta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04249

DECRETO 29 maggio 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio Salame Brianza, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salame Brianza».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio Salame Brianza l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salame Brianza», rinnovato da ultimo con decreto 7 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 96 del 27 aprile 2015;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ Certificazioni Srl con nota del 4 maggio 2018 (prot. Mipaaf n. 33207), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela Salame Brianza a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Salame Brianza»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 21 dicembre 2005, e rinnovato da ultimo con decreto 7 aprile 2015 al Consorzio Salame Brianza con sede legale in Merlate (LC), Via Bergamo n. 35, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Salame Brianza».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 21 dicembre 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A04250

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio

depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.900,00, si riscontra una massa debitoria di € 29.480,00 ed un patrimonio netto negativo di € -19.580,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni, e che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gaia ecosistemi autopoietici società cooperativa a responsabilità limitata e impresa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 03510160041) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pen, nato a Torino il 14 aprile 1964 (codice fiscale PNEFRZ64D14L219H), ivi domiciliato in via Sant'Anselmo n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04211

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», in Mondovì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.048,00, si riscontra una massa debitoria di € 68.122,00 ed un patrimonio netto negativo di € 65.074,00;

Considerato che in data 22 giugno 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che la situazione della cooperativa, anche sotto il profilo patrimoniale, risulta immutata, come asseverato dalla citata visura camerale;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba serena società cooperativa sociale a r.l. in liquidazione», con sede in Mondovì (CN) (codice fiscale 03162700045) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 (codice fiscale CPPFNC69R30A124T), ivi domiciliato in via Vida n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04212

DECRETO 18 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 27 ottobre 2017, n. 112/2017 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei princìpi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eden - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Genova (codice fiscale 02232030995) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sebastiani (codice fiscale SBSSMN73A02D969V), nato a Genova il 2 gennaio 1973, ivi domiciliato in via Fieschi n. 1/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A04214

DECRETO 23 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coltivatori associati servizio tecnico - società consortile cooperativa agricola in liquidazione», in Termoli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2018 n. 249/2018, con il quale la società cooperativa «Coltivatori associati servizio tecnico - società consortile cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Termoli (CB), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Daniela Berchicci ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 27 aprile 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Daniela Berchicci dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo UECOOP;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Nicola Pierro, (codice fiscale PRRNCL62H21A893Y), nato a Bitonto (BA) il 21 giugno 1962, ivi domiciliato in P.le Ferdinando II di Borbone, n. 11, in sostituzione della dott.ssa Daniela Berchicci, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2018

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A04213

DECRETO 1° giugno 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Rosa dei Venti società cooperativa», in Follonica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2009 n. 03/SAA/2009 con il quale la società cooperativa «Rosa dei venti società cooperativa» con sede in Follonica (GR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Silvia Masini ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 22 giugno 2015 con la quale la dott.ssa Silvia Masini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il D.D. n. 179/SAA/2017 del 12 settembre 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Silvia Rossi, in sostituzione della dott.ssa Silvia Masini, dimissionaria;

Vista la nota del 17 ottobre 2017 con la quale la dott.ssa Silvia Rossi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico conferitole;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Riccardo Vannucci, nato a Grosseto (GR) il 27 agosto 1965 (C.F. VNNRCR65M27E202X) ed ivi domiciliato in Via Lanza, n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Rosa dei venti» con sede in Follonica (GR) c.f. 01213880535, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 15 gennaio 2009, n. 03/SAA/2009 in sostituzione della dott.ssa Silvia Rossi, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04208

DECRETO 1° giugno 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa edificatrice La Vittoria», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla AGCI e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edificatrice La Vittoria» con sede in Firenze (codice fiscale 01288770488), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Del Mazza (codice fiscale DLMFNC68E20E202I) nato a Grosseto il 20 maggio 1968, ivi domiciliato, via Legnano n. 2/b.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04210

DECRETO 6 giugno 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia La Fiamma 95», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati, e che il legale rappresentante in data 22 dicembre 2017 ha formulato le proprie controdeduzioni, non ritenendo fondato il provvedimento proposto in sede di ispezione straordinaria e chiedendo di rivalutare la decisione, dichiarando, tra l'altro, che era già in programma la chiusura della cooperativa, non essendoci in prospettiva assegnazioni di terreni da parte del Comune o finanziamenti pubblici;

Vista la nota dell'8 febbraio 2018 con la quale l'Amministrazione ha sospeso il procedimento per giorni venti, entro i quali la cooperativa è stata invitata a provvedere ad inviare la preannunciata delibera di assemblea di scioglimento del sodalizio, avvertendo che in caso contrario si sarebbe proceduto all'adozione del provvedimento ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto si confermava che la cooperativa aveva quanto meno esaurito il proprio scopo sociale;

Vista la nota del 28 febbraio 2018 con la quale la società ha comunicato l'impossibilità di provvedere a quanto richiesto dall'Amministrazione, a causa di adempimenti ostacolati anche dai contenziosi in essere;

Considerato che, a seguito della suddetta nota, l'Amministrazione ha chiuso la propria istruttoria confermando i presupposti per lo scioglimento, provvedendo in data 27 marzo 2018 alla estrazione dalla banca dati allora operativa del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, che confermava la propria eventuale disponibilità in data 29 marzo 2018;

Vista la nota del 4 aprile 2018, con la quale la società in parola ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti con contestuale richiesta di incontro, effettuato nei termini di legge il giorno 19 aprile 2018 e a conclusione del quale si è convenuto che il legale rappresentante avrebbe inviato in tempi brevissimi il verbale di assemblea con il quale la cooperativa avrebbe avviato lo scioglimento del sodalizio per raggiungimento dello scopo sociale;

Vista la nota del 20 aprile 2018 con la quale la società ha comunicato di aver «avviato la procedura per la liquidazione volontaria convocando l'assemblea dei soci», facendo altresì presente che il Tribunale di Velletri avrebbe definito la causa in corso con l'ex socio Rodolfo Di Prospero il 19 luglio 2018;

Considerato che l'Amministrazione ha acquisito agli atti la nota citata, comunicando alla cooperativa che in virtù della ricostituzione del Comitato centrale per le cooperative ne avrebbe acquisito il relativo parere ai sensi della normativa vigente;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, con la condizione che laddove la cooperativa fosse addivenuta preventivamente allo scioglimento volontario, l'Amministrazione avrebbe potuto soprassedere all'adozione del provvedimento sanzionatorio proposto;

Considerato che ad oggi la cooperativa non ha dato dimostrazione di aver effettivamente deliberato lo scioglimento volontario e che pertanto risulta comunque trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e occorre pertanto procedere allo scioglimento per atto dell'autorità;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia La Fiamma 95» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale 04871961001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Perrone, nata a S. Donato di Lecce (LE) il 30 giugno 1966 (codice fiscale PRRPLA66H70H826G), e domiciliata in Roma, via F. Denza n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A04209

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 maggio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Prodirexan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 889/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società I.B.N. Savio S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Prodirexan;

Vista la domanda con la quale la società I.B.N. Savio S.r.L ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043912043 e 043912056;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 16 del 30 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRODIREXAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,5 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,48;

confezione: «0,5 mg capsule molli» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043912056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 12,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 23,22.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Prodirexan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prodirexan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 31 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04222

DETERMINA 5 giugno 2018.

Attività di rimborso alle regioni, in applicazione dell'accordo di rimborsabilità condizionata relativo al medicinale per uso umano «Perjeta». (Determina n. 913/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 12 giugno 2014, n. 611/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2014, con l'indicazione dello sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali per il medicinale «Perjeta»;

Vista la determinazione AIFA n. 1111/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2017, concernente «Attività di rimborso alle regioni, in applicazione dell'accordo di rimborsabilità condizionata relativo al medicinale per uso umano "Perjeta"»;

Vista la determinazione AIFA n. 1998/2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 287 del 9 dicembre 2017, concernente «Attività di rimborso alle regioni, in applicazione dell'accordo di rimborsabilità condizionata relativo al medicinale per uso umano "Perjeta"»;

Visto l'accordo di rimborsabilità condizionata vigente per la specialità medicinale «Perjeta» in combinazione con la specialità medicinale «Herceptin» (nei pazienti HER2 positivi per l'indicazione terapeutica «carcinoma della mammella metastatica 1 L») con applicazione dello sconto alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali;

Determina:

Art. 1.

Applicazione accordo negoziale

In applicazione dello sconto confidenziale previsto sul medicinale «Herceptin» quando utilizzato in associazione con il medicinale «Perjeta» nell'indicazione ad oggi rimborsata, per il periodo 1° novembre 2017 - 31 marzo 2018, l'azienda farmaceutica dovrà provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle regioni riportati nell'allegato elenco (allegato 1), comprensivi di eventuali importi a conguaglio riferiti alla precedente fase di rimborso, che è parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

Modalità di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano già scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.

3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 giugno 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

ripartizione regionale

Ditta: Roche Spa

Specialità medicinale: Herceptin, nell'utilizzo in combinazione con Perjeta (01nov2017-31marzo2018)

	Ammontare Rimborso
ABRUZZO	€ 427.009,79
BASILICATA	€ 196.034,54
CALABRIA	€ 457.383,18
CAMPANIA	€ 2.035.995,39
EMILIA ROMAGNA	€ 1.197.664,20
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 334.035,21
LAZIO	€ 1.874.885,30
LIGURIA	€ 347.682,35
LOMBARDIA	€ 2.603.353,95
MARCHE	€ 277.989,16
MOLISE	€ 53.080,66
PIEMONTE	€ 948.045,88
PROV.AUT.BOLZANO	€ 98.489,10
PROV.AUT.TRENTO	€ 109.413,28
PUGLIA	€ 1.675.178,51
SARDEGNA	€ 362.403,62
SICILIA	€ 912.430,88
TOSCANA	€ 1.094.904,99
UMBRIA	€ 178.860,71
VALLE D'AOSTA	€ 17.817,73
VENETO	€ 785.333,01
TOTALE	€ 15.987.991,44

18A04223

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017). Individuazione misure e modalità attuative per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione. (Delibera n. 105/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 65 del 2015 che al punto 4.1, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e nelle aree ivi indicati, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha rinviato a successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 71 del 2017, che al paragrafo 3 ha tra l'altro destinato, nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, prot. n. 1020-P del 22 dicembre 2017, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, con i relativi allegati, concernente la proposta di individuazione delle misure e delle modalità attuative per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, cui il paragrafo 3 della delibera n. 71 del 2017 sopracitata ha destinato un importo complessivo di 100 milioni di euro;

Considerato, in particolare, che le linee di intervento proposte e le rispettive assegnazioni sono le seguenti:

a) un importo complessivo fino a 60 milioni di euro è destinato al cofinanziamento, fino all'ottanta per cento, di progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G, posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico;

b) un importo complessivo fino a 35 milioni di euro è destinato al cofinanziamento, fino all'ottanta per cento, di progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione;

c) un importo complessivo di 5 milioni di euro è destinato allo sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo;

Considerato che dalla proposta risulta individuata, quale soggetto attuatore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - Invitalia;

Tenuto conto che il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha precisato in seduta che il Dipartimento per le politiche di coesione, in data odierna, ha predisposto la nota prot. n. 4823-P, acquisita ad ogni buon fine agli atti di seduta, contenente la rettifica della proposta ai fini della correzione di un errore materiale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Con riguardo alle misure per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, cui il paragrafo 3 della delibera n. 71 del 2017 citata in premessa destina un importo complessivo di 100 milioni di euro nell'ambito della Strategia per la diffusione della Banda Ultra Larga, di cui alle delibere di questo Comitato n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017, vengono individuate le seguenti linee di intervento con le relative assegnazioni:

a) un importo complessivo fino a 60 milioni di euro è destinato al cofinanziamento, fino all'ottanta per cento, di progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G, posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico;

b) un importo complessivo fino a 35 milioni di euro è destinato al cofinanziamento, fino all'ottanta per cento, di progetti promossi dalle altre regioni, da altri Dicasteri o Enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione;

c) un importo complessivo di 5 milioni di euro è destinato allo sviluppo della fase II del Progetto wifi.italia.it - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo.

2. Per l'attuazione delle linee di intervento individuate alle lettere *a)* e *b)* e per le relative attività di coordinamento, monitoraggio e certificazione della spesa, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - Invitalia, individuata quale soggetto attuatore degli interventi, viene riconosciuto sino ad un massimo del 4 per cento, a valere sugli importi destinati alle stesse linee di intervento *a)* e *b)*.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 842

18A04234

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. *Addendum* al piano operativo »Agricoltura». Assegnazione di ulteriori risorse. (Delibera n. 13/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento pari a 43.848 milioni di euro;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del FSC 2014-2020 di ulteriori 5.000 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 53 del 2016, con la quale, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera n. 25 del 2016 in ordine al contenuto e ai principi di funzionamento dei Piani operativi, sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 400 milioni di euro in favore del Piano operativo «Agricoltura», di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 88-P del 16 febbraio 2018, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione concernente la proposta di assegnazione dell'importo di 12.601.198,45 euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, in favore di un *Addendum* al citato Piano operativo «Agricoltura», presentato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il citato *Addendum* è finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura irrigua nei Comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano, nella Provincia di Bolzano, e risulta coerente con quanto previsto dal Sottopiano 2 del Piano operativo «Agricoltura» di cui alla delibera n. 53 del 2016, relativamente agli interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza;

Tenuto conto, che in data 14 febbraio 2018 la Cabina di Regia - istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ha condiviso l'opportunità dell'assegnazione proposta in favore dell'*Addendum* al Piano operativo «Agricoltura»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. È approvato l'*Addendum* al Piano operativo «Agricoltura» di cui alla delibera di questo Comitato n. 53 del 2016, per un valore di 12.601.198,45 euro. L'*Addendum*, che viene allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, è finalizzato alla realizzazione del progetto provinciale di una nuova infrastruttura irrigua nei Comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano, nella Provincia di Bolzano, in coerenza con il Sottopiano 2 del Piano operativo già approvato.

2. All'*Addendum* viene assegnato, ad integrazione della dotazione finanziaria del già approvato Piano operativo «agricoltura», un importo 12.601.198,45 euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Di tale assegnazione si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020. Secondo quanto previsto dalla lettera *l)* del citato comma 703, l'articolazione finanziaria annuale dell'assegnazione disposta con la presente delibera è la seguente:

anno 2018: 100.000,00 euro;

anno 2019: 300.000,00 euro;

anno 2020: 2.000.000,00 euro;

anno 2021: 3.000.000,00 euro;

anno 2022: 3.000.000,00 euro;

anno 2023: 4.201.198,45 euro.

3. Come già stabilito dalla delibera n. 53 del 2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferisce annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione degli interventi.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 31 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 843

ALLEGATO

Provincia Autonoma di Bolzano (scheda n. 1)

1	**Aree tematiche**	**Agricoltura**	
2	**Tema prioritario**	3.b.3 Reti irrigue	
3	**Intervento strategico**	Progetto D/9120 per la derivazione d'acqua a scopo irriguo nei comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano	
4	**Importo totale**		€ 12.601.198,45
		Finanziamento FSC 2014_2020	€ 12.601.198,45
		Altri Fondi	€ 0,00
5	**Localizzazione dell'intervento**	Comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano	
6	**Soggetto attuatore**	Consorzio di Miglioramento Fondiario "Jekon" - San Genesio - CF: 94117490212	
7	**Descrizione sintetica dell'intervento**	Realizzazione di nuova infrastruttura irrigua con captazione presso pozzo piezometrico della centrale indoelettrica di Ponticino (Sarentino). Il progetto prevede la realizzazione della adduzione principale e della rete di distrubuzione per l'irrigazione di 197 ha in 3 Comuni. Di tratta di un impianto in pressione a gravitá (3 aziende, per collocazione altimetrica, necessitano di un piccolo pompaggio). L'adduzione e la tubazione principale si sviluppa per 23,4 km nei comuni di Sarentino, San Genesio e Terlano; a questa si aggingono le distribuzioni per ulteriori 21 km. L'impianto sarà completamente automatizzato ed i gruppi di consegna alle aziende saranno forniti di contatore volumetrico. Questo progetto consente l'irrigazione di 65 piccole aziende agricole montane dedite prevalentemente alla zootecnia e in parte alla frutticultura e viticoltura, perlopiú a condizione familiare e tutte prive di acqua irrigua, ubicate a varie quote tra i 700 e 1300 metri.	

Cronoprogramma delle attività:							
attività	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
rinnovo concessioni	x						
variante progetto definitivo		x					
progetto esecutivo		x					
gara d'appalto		x	x				
lavori e collaudi			x	x	x	x	x

Cronoprogramma della spesa (in euro):								
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**TOTALE**
Importo FSC 2014-2020		100.000,00	300.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.201.198,45	**€ 12.601.198,45**

Scheda inervento Bolzano- 3.b.3 Reti irrigue + 3 cents intervento 01

18A04233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan e Amlodipina KRKA»

Estratto determina n. 886/2018 del 31 maggio 2018

Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA KRKA.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d. Novo Mesto - Šmarješka cesta, 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Confezioni:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340015 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340027 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340039 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340041 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340066 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340078 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340080 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340092 (in base 10);

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340104 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340116 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340128 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340130 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340142 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340155 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340167 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 90 Compresse In Blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340179 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340181 (in base 10);

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340193 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340205 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340217 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340229 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340231 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340243 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340256 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340268 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340270 (in base 10);

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340282 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità. Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

«Olmesartan e Amlodipina Krka» 20 mg/5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 20 mg di olmesartan medoxomil e 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato);

«Olmesartan e Amlodipina Krka» 40 mg/5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil e 5 mg di amlodipina (come amlodipina besilato);

«Olmesartan e Amlodipina Krka» 40 mg/10 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 40 mg di olmesartan medoxomil e 10 mg di amlodipina (come amlodipina besilato);

eccipienti:

eccipiente(i) con effetti noti:

«Olmesartan e Amlodipina Krka» 20 mg/5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 4,20 mg di lattosio monoidrato;

«Olmesartan e Amlodipina Krka» 40 mg/5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 8,40 mg di lattosio monoidrato;

«Olmesartan e Amlodipina Krka» 40 mg/10 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 8,40 mg di lattosio monoidrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina silicificata, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato, sodio croscarmelloso, magnesio stearato (E470b);

rivestimento in film per le compresse rivestite con film 20 mg/5 mg: poli(vinil alcol), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco;

rivestimento in film per le compresse rivestite con film 40 mg/5 mg: poli(vinil alcol), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco, ferro ossido, giallo (E172);

rivestimento in film per le compresse rivestite con film 40 mg/10 mg: poli(vinil alcol), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco, ferro ossido, giallo (E172), ferro ossido, rosso (E172).

Produttore/i del principio attivo:

principio attivo olmesartan medoxomil:

Krka, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia);

Krka, d.d., Novo Mesto - Tovarniška ulica 20 - 8270 Krško (Slovenia);

principio attivo amlodipina besilato:

Unichem Laboratories Limited - Plot No 99, M.I.D.C. Area - Village Dhatav-Roha, Dist Raigad - 402 116 Roha, Maharashtra - India;

Unichem Laboratories Limited - Plot No. 197, Sector 1 - District Dhar - 454 775 Pithampur, Madhya Pradesh - India.

Produttore/i del prodotto finito:

produzione: Krka, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia);

confezionamento primario: Krka, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia);

confezionamento secondario:

Krka, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia);

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 5 - 27472 Cuxhaven (Germania);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 (località Caleppio) - 20090 Settala (Milano) - Italia;

Prestige Promotion - Verkaufstörderung & Werbeservice GmbH - Lindigstraße 6 - 63801 Kleinostheim (Germania);

controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia);

Krka, d.d., Novo Mesto - Povhova ulica 5 - 8501 Novo Mesto (Slovenia) - (solo controllo chimico-fisico);

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 6 - 27472 Cuxhaven (Germania) - (solo controllo chimico-fisico);

contract laboratory for TAD Pharma GmbH (solo controllo microbiologico): Labor L & S AG - Mangelsfeld 4,5,6 - 97708 Bad Bocklet - Groβenbrach (Germania);

rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo Mesto - Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia);

TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann-Straβe 5 - 27472 Cuxhaven (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale. «Olmesartan e Amlodipina Krka» è indicato in pazienti adulti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil o amlodipina in monoterapia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340027 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,12;

«40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340128 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,12;

«40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/Al/PVC/Al - A.I.C. n. 045340217 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,91; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olmesartan e Amlodipina Krka» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan e Amlodipina Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Tillomed»

Estratto determina n. 887/2018 del 31 maggio 2018

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Emcure Pharma UK Ltd

3 Howard Road

Eaton Socon, St Neots

Cambridgeshire

PE19 8ET

Regno Unito

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044063055 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044063067 (in base 10);

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044063079 (in base 10).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: Acido tranexamico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044063067 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,64.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo *ex factory* come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Acido Tranexamico Tillomed» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Tranexamico Tillomed» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04220

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glak»

Estratto determina n. 888/2018 del 31 maggio 2018

Medicinale: GLAK.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.R.L. - Via Turati, 40 - 20121 Milano.

Confezione:

«50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 2 flaconi da 2,5 ml - A.I.C. n. 039117027 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: Latanoprost.

Eccipienti:

Benzalconio cloruro; Sodio cloruro; Sodio diidrogeno fosfato monoidrato; Disodio idrogeno fosfato anidro; Acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GLAK è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04221

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 5 giugno 2018 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Faizal Bin Haris, console (di carriera) della Malaysia in Milano.

18A04206

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Avalon»

Estratto provvedimento n. 382 del 23 maggio 2018

Medicinale veterinario AVALON

Confezioni: AIC n. 104639

Titolare dell'A.I.C.: ACME s.r.l., Via Portella della Ginestra 9, Cavriago 42025, Reggio Emilia - RE

Oggetto del provvedimento:

raggruppamento di variazioni di tipo: IA - B.III.1.a.4 e IB unforeseen - C.II.z

Si accettano le modifiche come di seguito descritte:

soppressione del certificato di conformità alla monografia di farmacopea europea del principio attivo Ivermectina del fornitore del fornitore Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd.

sostituzione dell'imballaggio esterno per la sola confezione da 50 siringhe da scatola di cartone a secchiello in plastica.

Per effetto delle suddette variazioni, si modificano i punti 6.5 e 8 dell'RCP, 11 e 15 del foglietto illustrativo e 4 dell'imballaggio esterno della confezione rappresentata dal secchiello in plastica, come di seguito indicato:

RCP

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario.

Siringhe in polietilene ad alta densità a dosaggio graduato per uso orale.

Confezioni:

scatola con una siringa di 7,49 g;

secchiello in plastica con 50 siringhe di 7,49 g.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

scatola con una siringa di 7,49 g A.I.C. n. 104639012;

secchiello in plastica con 50 siringhe di 7,49 g A.I.C. n. 104639024;

Foglietto illustrativo

11. Particolari precauzioni per la conservazione.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non conservare ad una temperatura superiore ai 25 °C.

Il prodotto è esclusivamente monouso. Dopo il primo utilizzo, la siringa deve essere gettata.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sul confezionamento esterno.

15. Altre informazioni.

Solo per uso veterinario.

Confezioni:

scatola con una siringa di 7,49 g;

secchiello in plastica con 50 siringhe di 7,49 g.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04215

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexamecine 2 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti.

Estratto decreto n. 66 del 23 maggio 2018

Procedura decentrata n. CZ/V/0139/001/DC

Medicinale veterinario Dexamecine 2 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Vet-Agro Trading Sp.z o.o. Melgiewska 18, 20-234 Lublino (Polonia).

Produttore responsabile rilascio lotti: Vet-Agro Multi - Trade Company Sp.z o.o. Gliniana str. 32 20-616 (Polonia)

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Scatola di cartone con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105124010

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Desametasone 2 mg come desametasone sodio fosato 2,63 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, cavalli, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Cavalli:

trattamento di infiammazioni e reazioni allergiche;

trattamento di artrite, borsite e tenosinovite: bovini;

trattamento di infiammazioni e reazioni allergiche;

induzione del parto;

trattamento della chetosi primaria (acetonemia)

Suini:

trattamento di infiammazioni e reazioni allergiche;

Cani e gatti:

trattamento di infiammazioni e reazioni allergiche.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo la dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini:

carne e visceri: otto giorni;

latte: 72 ore.

Suini:

carne e visceri: due giorni;

Cavalli:

carne e visceri: otto giorni.

Uso non autorizzato in cavalli che producono latte per consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A04216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario premiscela per alimenti medicamentosi «Neo Tylan G250 Premix».

Estratto provvedimento n. 398 del 29 maggio 2018

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO TYLAN G250 PREMIX - A.I.C. n. 102890.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A. con sede in Via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB: B.II.f.1.b.2 e C.1.z.

Si autorizzano, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, alcune modifiche formali agli stampati e la modifica della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura che viene estesa a quattro settimane.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A04217

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza

Si rende noto che in data 6 giugno 2018, con decreto del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi all'art. 306 comma 4-*bis* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata fissata la misura della rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il testo integrale del suddetto decreto è reperibile nel sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro (https://www.ispettorato.gov.it) e nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it).

18A04244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della prima graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 10 agosto 2016.

Con decreto direttoriale n. 11908 del 31 maggio 2018, registrato all'organo di controllo al numero 316 in data 5 giugno 2018, è stata approvata la prima graduatoria parziale dei soggetti richiedenti ammessi all'aiuto pubblcio di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 10 agosto 2016 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - Misura 1.33 arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

18A04236

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «MAHÓN-MENORCA»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 187 del 1º giugno 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «MAHÓN-MENORCA» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A04246

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata «Valle del Guerro, tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena».

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale dell'1 giugno 2018, n. 822 ha approvato la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell'area denominata «Valle del Guerro, tra le località Ca' di Sola e Castelvetro, in Comune di Castelvetro di Modena».

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giugno 2018.

18A04240

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata «Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese».

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale dell'1 giugno 2018, n. 823 ha approvato la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell'area denominata «Area fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi Bacchelliani - sita nel territorio del Comune di Ro Ferrarese».

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giugno 2018.

18A04241

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata «Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle Partecipanze agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in Comune di Cento».

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale dell'1 giugno 2018, n. 824 ha approvato la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell'area denominata «Area dalle caratteristiche paesaggistiche, storico e ambientali delle partecipanze agrarie di Cento e di Pieve di Cento, in Comune di Cento» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giugno 2018.

18A04242

Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area denominata «località Covignano e area collinare circostante, in Comune di Rimini».

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale dell'1 giugno 2018, n. 825 ha approvato la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 71 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 dell'area denominata «località Covignano e area collinare circostante, in Comune di Rimini» ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* e *d)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

L'atto completo e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna Telematico n. 179 del 19 giugno 2018.

18A04243

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-140) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.